

STATUTO

ECA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FONTANA LIRI FR VIA GARRACINI
30

Numero REA: FR - 306751

Codice fiscale: 03169710609

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

	b)- il 3% (tre per cento) dell'utile dovrà obbligatoriamente	
	essere destinato ad un Fondo Mutualistico per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, istituito ai sensi della legge	
	31 gennaio 1992 n.59 artt.11 e 12;	
	c)- un dividendo sarà destinato ai soci in misura non superio-	
	re alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale	
	effettivamente versato;	
	d)- la quota di utili non assegnata ai sensi dei punti prece-	
	denti e non utilizzata per la rivalutazione delle quote, o as-	
	segnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve	
	essere destinata a fini mutualistici.	
	Le spese del presente atto ammontanti a circa euro mille sono	
	a carico della società.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho	
	dato lettura, unitamente all'allegato, ai comparenti che lo	
	hanno dichiarato conforme alla loro volontà.	
	Consta di due fogli per cinque pagine scritti con mezzo elet-	
	tronico da persona di mia fiducia, ma a mia cura, e completati	
	da me Notaio.	
	Viene sottoscritto alle ore quattordici e quindici minuti	
	F.to Iovino Carmela	
	F.to Romano Alessio	
	F.to Leone Erica	
	F.to Matteo Baldassarra (sigillo)	
	allegato "A" al Rep. n. 11403 Racc. n. 9314	

TITOLO I	
Denominazione - Sede - Durata	
Art. 1 - E' costituita la Società Cooperativa a mutualità pre-	
valente, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 c.c. nonché nel ri-	
spetto di quanto previsto dall'art. 2514 c.c., retta dalle	
norme sulle società a responsabilità limitata e denominata " E-	
CA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ".	
La Cooperativa ha sede nel Comune di Fontana Liri e su deci-	
sione dell'Organo Amministrativo:	
- potrà istituire uffici amministrativi e/o stabilimenti ope-	
rativi (non aventi carattere di sede secondaria o di succursa-	
le) anche altrove;	
- potrà trasferire la sede nell'ambito del Comune ove è posta	
la medesima sede sociale.	
Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in	
altro Comune, nonché l'istituzione e/o la soppressione di sedi	
secondarie.	
La cooperativa, in quanto a mutualità prevalente, sarà iscrit-	
ta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo (pre-	
visto dall'art. 2512 c.c.) presso il quale depositerà annual-	
mente i propri bilanci.	
Art. 2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicem-	
bre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata o antici-	
patamente sciolta con delibera dell'Assemblea.	
Qualora la durata venisse prorogata prima della sua scadenza i	

soci che non hanno deliberato detta proroga avranno il diritto di recesso.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 3 - Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

In particolare i rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica. Detti regolamenti sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata; svolge la propria attività prevalentemente nei confronti dei soci e può svolgere la propria attività anche con terzi ancorché in modo non prevalente ai sensi dell'art. 2513 codice civile.

Ai sensi dell'art. 2514, I comma, codice civile:

a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,

aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) - è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) - è fatto obbligo, in caso di scioglimento della società, di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Su decisione dell'organo amministrativo la cooperativa può aderire all'associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività cooperative di lavoro o di servizio.

Art. 4 - La Cooperativa, nell'operare secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, secondo le previsioni della legge n. 381/91 in materia di cooperazione sociale attraverso lo scopo plurimo: gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo com-

ma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La cooperativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti nonché previa eventuali iscrizioni in appositi albi, e comunque sempre nel rispetto delle norme che ne limitano e disciplinano l'esercizio, ha per oggetto sociale le seguenti attività:

La cooperativa, avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, si propone di realizzare il seguente oggetto:

La Cooperativa ha per oggetto: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività rivolte alle persone, prevalentemente minori, affette da alterazioni del neuro-sviluppo (sindrome dello spettro autistico) e, precisamente, si occupa di: promuovere e gestire forme di servizi sociali, siano essi servizi residenziali o semiresidenziali ovvero servizi domiciliari anche integrati con figure socio-educative, di assistenza e cura, anche finalizzata all'inserimento sociale tenendo conto della variabilità del disturbo, facendosi carico anche dello stato di sofferenza, solitudine e bisogno delle famiglie, attraverso

processi di auto-organizzazione ed autonomia sociale delle famiglie stesse, offrendo un sostegno per la cura e assistenza dei minori; fornire mutuo aiuto nell'attività di cura familiare; educare all'inserimento sociale dei minori, mediante attività che permettano la concreta realizzazione del diritto all'abitazione (case famiglia, comunità alloggio), alla partecipazione al processo sociale ed economico; gestire attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi, con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche; organizzare incontri culturali, dibattiti sui problemi dell'autismo, in particolare dell'emarginazione in generale, del reinserimento e della partecipazione sociale; programmare, organizzare e gestire attività di animazione e promozione socio-culturale, per attivare percorsi di agio sociale e/o prevenzione del disagio e dell'esclusione sociale a favore di minori affetti da sindrome autistica; programmare e gestire percorsi terapeutici e riabilitativi anche di valenza socio-sanitaria, con collaborazioni esterne di personale qualificato. La cooperativa si occupa, altresì, di: promuovere, creare e gestire anche a mezzo di convenzioni con altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità, iniziative di turismo sociale e soggiorni ricreativi a favore dei minori affetti dalla menzionata patologia, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento delle finalità per cui è costituita. Prevede la realizzazione di comunità alloggio e centri diurni e notturni, con

strutture riabilitative e laboratori di studio, ricreativi, basati sulle autonomie personali e sociali ed adeguati alle potenzialità dei minori; esercita azione di stimolo nei confronti di associazioni, enti pubblici e privati e collabora con gli stessi al fine di individuare risposte soddisfacenti ai bisogni dei minori e delle famiglie cui si rivolge, anche mediante l'attuazione e/o partecipazione a convegni, seminari, dibattiti sulla tematica, formando figure professionali da utilizzare in progetti per il recupero sociale dei minori con spettro autistico.

La cooperativa per le attività sopra indicate che siano ritenute "attività protette", nel rispetto delle norme di Legge in vigore, ricorre all'opera di professionisti. Affida a professionisti del settore, lo svolgimento delle attività ritenute protette, ai sensi di Legge, anche approntando i locali e le strutture per lo svolgimento delle stesse; ciò qualora tali figure non fossero presenti all'interno dei soci. La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Per il conseguimento dell'Oggetto Sociale potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi

attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie, anche a favore di terzi, nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento nei confronti del pubblico, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società italiane ed estere o imprese aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui alla Legge n.1 del 1991, disciplinante le società di intermediazione mobiliare).

E' comunque escluso l'esercizio delle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e di quelle attività di cui al D. Lgs. n. 58/1998, di cui alla Legge n. 77/1983, di cui al D.L. n. 95/1974 e di cui al D. Lgs. n. 385/1993, di cui alla Legge n. 1 del 1991, disciplinante le società di intermediazione mobiliare, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di qualunque attività definita dalla legge "attività finanziaria". La Cooperativa potrà richiedere aiuti, premi, agevolazioni e contributi ad Enti ed organismi locali, regionali, nazionali e comunitari per il finanziamento e/o lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

TITOLO III

Requisiti dei soci - Procedura d'ammissione

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge. Possono essere

soci i lavoratori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, di ambo i sessi, che esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che partecipano ai lavori dell'impresa sociale e cooperano al suo esercizio e al suo sviluppo. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6 - Chi intende essere socio, deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) - l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, cittadinanza e codice fiscale;
- b) - l'indicazione della sua attività di lavoro in relazione all'oggetto della società;
- c) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota, l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il diniego della domanda di ammissione legittima il proponente a chiedere, nei termini di legge, che su di essa si pronunci l'assemblea.

Le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci devono essere illustrate dagli ammini-

stratori nella relazione al bilancio.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione - Morte

Art. 7 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte.

Art. 8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società; è esaminata dagli amministratori nei termini di legge ed ha effetto secondo quanto disposto dall'art. 2532 codice civile, III comma.

Art. 9 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) - per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti interni o dal rapporto mutualistico;
- b) - per mancanza o perdita dei requisiti per l'ammissione;
- c) - nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, I comma, codice civile;
- d) - nel caso in cui svolga attività concorrente con la società.

Art. 10 - In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto

alla liquidazione della quota secondo il successivo art. 12.

Art. 11 - Le deliberazioni in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento; il socio può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ai sensi degli artt. 2532, II comma e 2533, III comma codice civile.

Art. 12 - Il socio receduto, escluso o gli eredi del socio deceduto hanno soltanto diritto al rimborso del capitale versato, eventualmente ridotto delle perdite accertate; la liquidazione viene effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale ha avuto luogo lo scioglimento del rapporto sociale, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione non comprende il sovrapprezzo eventualmente versato, né le altre riserve indivisibili accantonate.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio d'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo importo è accantonato a riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società, o gli eredi del socio deceduto, risponde verso questa per il pagamento dei

conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto associativo.

Essi sono altresì responsabili verso la società nei limiti di quanto liquidato, se, nell'anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesta l'insolvenza della società.

TITOLO V

Ristorni

Art. 13 - Compete all'organo amministrativo di proporre all'assemblea, considerata la situazione economica e finanziaria della cooperativa, la deliberazione di un eventuale ristorno ai soci nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dall'apposito regolamento.

Esso può essere ripartito tra i soci in proporzione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. L'attribuzione del ristorno, prioritariamente destinato al consolidamento patrimoniale della società, può avvenire anche mediante aumento delle singole partecipazioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 codice civile.

TITOLO VI

Patrimonio sociale

Art. 14 - Il patrimonio della società è costituito:

a) - dal capitale sociale, che è variabile e formato dai conferimenti dei soci; è suddiviso in quote del valore nominale non inferiore e superiore ai limiti di legge;

b) - dalle riserve costituite per legge, in forza del presente	
statuto o per delibera dell'assemblea;	
c) - da ogni altro fondo o accantonamento eventualmente costi-	
tuito;	
d) - da qualunque liberalità pervenuta alla cooperativa, da	
impiegare per il raggiungimento degli scopi sociali.	
La cooperativa può emettere, con decisione dell'organo ammini-	
strativo, strumenti finanziari non partecipativi privi di di-	
ritti di amministrazione e che non attribuiscono ai relativi	
sottoscrittori la qualifica di soci.	
Detti strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi	
dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice ci-	
vile, unicamente ad investitori qualificati.	
Contestualmente alla decisione di emissione, l'organo ammini-	
strativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:	
a) - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei tito-	
li emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
b) - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
quanto previsto dall'art. 2483 codice civile;	
c) - la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le	
relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514	
codice civile;	
d) - il termine di scadenza e le modalità di rimborso;	
e) - gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamen-	
to dei titoli.	

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipati-
vi è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo.

I possessori di strumenti finanziari non partecipativi costi-
tuiscono un'apposita assemblea speciale, ai sensi dell'art.
2541 del codice civile. In caso di pluralità di categorie di
strumenti finanziari, è costituita un'assemblea speciale per
ogni singola categoria. L'assemblea speciale delibera sulle
materie indicate dall'art. 2541 del codice civile. Il rappre-
sentante comune dei possessori di strumenti finanziari privi
di diritto di voto è disciplinato, oltre che dall'art. 2541,
dagli articoli 2417 e seguenti del codice civile, in quanto
compatibili.

Art. 15 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno, a
vincoli, né essere cedute, senza l'autorizzazione dell'organo
amministrativo.

Il socio che ha intenzione di trasferire la propria quota, de-
ve darne comunicazione agli amministratori con lettera racco-
mandata. Il procedimento è regolato dall'art. 2530 codice ci-
vile.

Art. 16 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno
dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
provvede alla redazione del bilancio secondo le norme di leg-
ge.

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'as-

semblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; ovvero entro 180 (centottanta) giorni, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono o quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

In questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 codice civile e nei documenti allegati al bilancio, le ragioni della dilazione.

Degli utili netti annuali: il trenta per cento deve essere destinato a riserva legale, qualunque sia il suo ammontare; una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Effettuati quindi i relativi accantonamenti, l'assemblea delibera sulla sorte dell'eventuale avanzo di gestione che può essere destinato alla ripartizione dei ristorni - con le modalità di cui all'art. 13, II comma del presente statuto, se del caso - e alla distribuzione di dividendi, nel rispetto della normativa vigente in tema di mutualità prevalente.

TITOLO VII

Organi sociali

Art. 17 - Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- l'organo di controllo.

	L'assemblea dei soci	
	Art. 18 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo	
	presso la sede sociale o altrove purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione - da inviarsi ai soci con raccomanda-	
	ta anche a mano, o telefax, o posta elettronica, o telegramma,	
	almeno otto giorni prima della riunione al domicilio risultan-	
	te dal relativo libro - deve indicare il luogo, il giorno,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, non-	
	ché la data dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.	
	L'assemblea è tuttavia regolarmente costituita anche in assen-	
	za della convocazione, quando vi partecipa l'intero capitale	
	sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati,	
	sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone	
	alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 19 - Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti	
	da almeno 90 (novanta) giorni nel relativo libro.	
	Il socio può farsi rappresentare con delega scritta, e la re-	
	lativa documentazione è conservata dalla società.	
	La rappresentanza può essere attribuita solo ad altro socio	
	anche a mezzo di delega generica, o a mezzo di procura genera-	
	le. La delega non può essere rilasciata in bianco.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	Art. 20 - L'assemblea in prima convocazione è regolarmente co-	
	stituita con la presenza di tanti soci che rappresentano alme-	
	no la metà dei voti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei	

presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza assoluta sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo, per il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera: in prima convocazione con la maggioranza assoluta di tutti i soci; in seconda convocazione con la maggioranza di tanti soci che rappresentano più del terzo di tutti i voti.

Art. 21 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati delle votazioni; degli esiti delle attività predette deve essere dato conto nel verbale.

Il presidente è assistito da un segretario e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori scelti fra i soci; tutti nominati dall'assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale assembleare è redatto da notaio.

Art. 22 - Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da

verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

I verbali, anche se redatti per atto pubblico, vanno trascritti senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Organo amministrativo

Art. 23 - L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione deve essere scelto fra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 24 - Il consiglio di amministrazione si riunisce - presso la sede sociale o altrove purché in Italia - ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da un altro consigliere.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera - da inviarsi con raccomandata anche a mano, o telefax, o posta elettronica, o telegramma, almeno otto giorni prima della riunione - al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco, se esistente.

La convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e gli argomenti da discutere.

Il consiglio di amministrazione è tuttavia validamente costi-

tuito quando sono presenti tutti i consiglieri e sono presenti

i sindaci se nominati, e tutti si dichiarano disposti a deli-

berare sugli argomenti in discussione.

Art. 25 - Il consiglio elegge al suo interno il presidente, se

non nominato dai soci; può nominare ad ogni adunanza un segre-

tario, anche non consigliere e non socio.

Per la valida costituzione della riunione collegiale è neces-

saria la presenza della maggioranza degli amministratori in

carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei pre-

senti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente ed il segretario sottoscrivono i verbali delle

riunioni, e possono rilasciarne copie ed estratti convalidan-

doli con le loro sottoscrizioni.

Art. 26 - Il consiglio di amministrazione può nominare nel

proprio ambito uno o più amministratori delegati, determinan-

done i relativi poteri.

Non sono delegabili: le materie elencate nell'art. 2381 IV

comma e nell'art. 2475 ultimo comma codice civile; i poteri in

materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci; le

decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Le qualifiche di presidente del consiglio di amministrazione e

di amministratore delegato possono coesistere in capo alla me-

desima persona.

Art. 27 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi po-

teri per la gestione ordinaria e straordinaria della società,
ad eccezione di quanto riservato ai soci dalla legge o dal
presente statuto.

Art. 28 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi
ed in giudizio è conferita:

- al presidente del consiglio di amministrazione;
- agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

Costoro possono nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di categorie di atti.

Art. 29 - Agli amministratori della società non spetta alcun
compenso, salvo diversa delibera assembleare la quale può determinare un importo complessivo per la durata del mandato;
può essere accordata una indennità aggiuntiva di trattamento di fine collaborazione, per la quale la società può stipulare apposite polizze assicurative.

Organo di controllo

Art. 30 - Alle condizioni previste dall'art. 2543, I comma codice civile, oppure ove i soci decidessero in tal senso, la società è controllata da un collegio sindacale costituito di tre componenti effettivi oppure da un sindaco unico (organo monocratico) a scelta dell'assemblea; in caso di organo collegiale devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Tutti iscritti negli appositi albi.

Il sindaco unico o collegio sindacale esercita il controllo

contabile e vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VIII

Scioglimento della società

Art. 31 - Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, gli amministratori devono:

- accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dall'art. 2484, III comma codice civile;
- contestualmente convocare l'assemblea dei soci - salvo che nei casi di cui al primo periodo dell'art. 2487, I comma codice civile - perché provveda, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, alla nomina di uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, nonché alle modalità della liquidazione stessa.

L'intero patrimonio sociale è devoluto nel rispetto dell'art. 2514 I comma, lettera d, codice civile.

TITOLO IX

Clausola arbitrale

23 di 25

24 di 25

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Sora, 14 ottobre 2021

Firmato digitalmente: Matteo Baldassarra Notaio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Frosinone, Autorizzazione n. 4358/95 del 8 marzo 1995.